

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORVIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1963

Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398 e 399 del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio 1963, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1963, n. 125) ha dichiarato infondata la questione della incostituzionalità dell'articolo 651 del Codice di procedura civile (deposito per il caso di soccombenza nell'opposizione a decreto ingiuntivo) che era stata proposta dal tribunale di Udine (21 dicembre 1961), dal pretore di Milano (10 febbraio 1962), dal giudice conciliatore di Latina (10 maggio 1962), dal pretore di Roma (30 maggio 1962), dal tribunale di Rovereto (6 luglio 1962) e dal pretore di Rossano (27 luglio 1962).

La questione investe anche, nello stesso codice, gli articoli 364 (deposito per il caso di soccombenza nel ricorso per Cassazione), 398 (deposito per il caso di soccombenza nel procedimento per revocazione); nonché le disposizioni correlative di cui agli articoli 369, comma secondo n. 1, 381, 398, comma terzo e 399, comma primo.

Nessuna osservazione o commento critico intendiamo muovere alla decisione della Corte costituzionale la quale del resto, come

era naturale, ha limitato la sua indagine, puramente giuridica, alla relazione dell'articolo 651 del Codice di procedura civile con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ma il fatto che nel decorso di appena un anno ben sei magistrature di merito abbiano rilevato, anche se giuridicamente a torto, la incostituzionalità dell'articolo 651, è indice del disagio nel quale le magistrature stesse si sono trovate non potendo, per una questione formale — e più che formale noi diremmo formalistica — risolvere la questione di merito sostanziale ed essenziale.

Nasce inevitabilmente una questione di politica legislativa che è necessario risolvere e che proponiamo venga risolta col presente disegno di legge.

Non possiamo in proposito dimenticare le qualificazioni che illustri giuristi hanno dato alle suddette disposizioni del Codice di rito: « quisquiglie che pongono balzelli fiscali alle porte » (D'Onofrio); « pericoloso feticcio » (Masé Dari), « relitto storico » (Redenti), vere e proprie, aggiungeremmo, bucciarelle di fico sulle quali inevitabilmente

ci si imbatte a scivolare, prima o poi, con pregiudizio della giustizia sostanziale.

Giustamente e saggiamente, nel disegno di legge n. 1993 presentato alla Camera dei deputati il 4 febbraio 1960 dal ministro

Gonella, i depositi per soccombenza, su parere unanime della Commissione, furono eliminati, ma, naturalmente, le disposizioni che le comminano sono rimaste ferme perchè il disegno non è diventato legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 364, 381 e 651 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 2.

Il n. 1) del comma secondo dell'articolo 369 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 398, comma terzo, del Codice di procedura civile è così modificato e sostituito:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

Art. 4.

L'articolo 399, comma primo, del Codice di procedura civile è così modificato e sostituito:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena d'improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.